

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e la soglia di esenzione, istituite – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei Diritti del Contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

ART. 2

Aliquota ed Esenzione

1. La variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) può essere fissata nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene fissata per l'anno 2014 in 0,6 (zero virgola sei) punti percentuali, con una soglia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00 (diecimila/00).
2. Le deliberazioni di variazione sono adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economie e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 05/06/2002.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 3

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2014**.